



COMUNE DI POLIGNANO A MARE

70044 PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì nove del mese di settembre a Polignano a Mare e nella Casa Comunale, alle ore 16,00 con il seguito.

A seguito di avviso prot. n. 22942 del 02.09.2014 e spedito dal Presidente del Consiglio Comunale. e consegnato in tempo utile dal Messo Comunale a domicilio dei Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

La seduta è PUBBLICA di II^a CONVOCAZIONE per deliberare sulla proposta in oggetto

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. Domenico VITTO	1		10. Antonio MAIELLARO	8	
2. Modesto PELLEGRINI	2		11. Domenico LOMELO		3
3. Mario MAZZONE		1	12. Gianpiero MANCINI	9	
4. Fonte LOFANO	3		13. Angelo Raffaele BOVINO	10	
5. Angelo FOCARELLI		2	14. Dionisio LAMANNA		4
6. Giuseppe FACCIOLLA	4		15. Eugenio SCAGLIUSI		5
7. Francesco Saverio MANCINI	5		16. Matteo COLELLA	11	
8. Valerio CANTATORE	6		17. Lucia BRESCIA		6
9. Salvatore COLELLA	7				

Totale Presenti 11 Assenti 6

Assume la presidenza Modesto Pellegrini nella Sua qualità di Presidente del C.C , il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, lettera a, del T.U., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000) il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Caterina Di Turi

Nominati scrutatori i Signori Consiglieri Comunali _____ Il
Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'O.d.G.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Modesto Pellegrini, procede all'appello:

Consiglieri presenti	11
Consiglieri assenti	6 (Mazzone, Focarelli, Lomelo, Lamanna, Scagliusi, Brescia);

ritenuta valida la seduta e prima di entrare nell'O.d.G. stabilito, cede la parola al Consigliere G. Mancini, il quale comunica le proprie dimissioni da Presidente della Commissione Consiliare al Bilancio;

Il Presidente del Consiglio Comunale, successivamente, cede la parola al Consigliere F. Lofano che propone al Consiglio Comunale un atto di indirizzo che impegni l'Amministrazione Comunale a destinare uno stanziamento straordinario per sostenere le popolazioni e i comuni del Gargano colpiti dalla violentissima alluvione dei giorni scorsi.

Entrano i Consiglieri Brescia, Lomelo, Focarelli e Mazzone – presenti 15;

In seguito il Presidente del Consiglio Comunale cede la parola all'Assessore Marilena Abbatepaolo per introdurre il primo punto all'O.d.G., il quale legge la propria relazione che è allegata al presente atto;

Il Presidente del Consiglio Comunale cede la parola ai Consiglieri.

PREMESSO:

CHE, con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CHE la IUC è composta da:

- L'IMU (Imposta Municipale Propria): di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214);
- La TASI: componente destinata al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (art. 1, commi 669-679 della Legge 27.12.2013, n. 147);
- La TARI: tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (art. 1, commi 641-666 della Legge 27.12.2013, n. 147).

RICORDATO CHE la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la

somma dell'aliquota TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell'IMU 2012 (comma 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 conv. In legge n. 68/2014).

VISTO il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

VISTO l'art. 1 del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, con il quale è stata dettata una disciplina transitoria per l'effettuazione dei versamenti della TASI relativa all'anno 2014 che tiene conto dei tempi di approvazione delle aliquote da parte dei comuni.

VISTO l'art. 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC, la potestà regolamentare generale di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

VISTO il regolamento composta da n. 11 articoli con il quale viene stabilito:

- a) nel 20% la quota di tributo a carico dell'utilizzatore;
- b) che il tributo sia versato in autoliquidazione;
- c) che il Consiglio Comunale, con delibera di approvazione delle aliquote TASI individui:
 - l'elenco dei servizi indivisibili, unitamente all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura TASI è diretta;
 - eventuali detrazioni e altre misure agevolative a favore delle unità immobiliari adibite tanto ad abitazione principale (ed equiparate o assimilate) del possessore, quanto alle unità immobiliari tenute a disposizione ovvero locate o concesse in comodato.

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del

bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014 pubblicato in G.U. serie generale n. 169 del 23.07.2014 che differisce ulteriormente al 30 settembre 2014 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”.*

RICHIAMATO infine l'art. 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come modificato dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito in legge n. 68/2014, nonché dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge n. 89/2014, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Dopo ampio dibattito, omissis...., il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione il punto:

Consiglieri presenti	15
Consiglieri assenti	2 (Lamanna, Scagliusi)
Consiglieri favorevoli	10
Consiglieri contrari	5 (Focarelli, G. Mancini, Bovino, M. Colella, Brescia)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione

VISTO l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L. n. 102/2013 convertito con modificazioni nella L. n. 124 del 28/10/2013

VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito in legge n. 68/2014;

VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge n. 89/2014;

VISTO il D.M del 18.07.2014 pubblicato in G.U. serie generale n. 169 del 23.07.2014 che differisce al 30 settembre 2014 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile resi ai sensi degli artt. 49, I comma e 147 bis, I comma del T.U.E.L. approvato con D. lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTE tutte le normative vigenti in regime di tassazione e prelievo fiscale in materia di raccolta, stoccaggio e smaltimento rifiuti;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il nuovo "*Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)*", adottato ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 11 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
3. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013.



Comune di Polignano a Mare
Settore Finanza - Programmazione - Personale
Sezione Tributi

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO
SUI SERVIZI INDIVISIBILI

TASI

INDICE

Art. 1	Oggetto e scopo del regolamento
Art. 2	Specificazione delle definizioni normative
Art. 3	Presupposto impositivo
Art. 4	Soggetti passivi
Art. 5	Specificazioni relative alla base imponibile
Art. 6	Individuazione dei servizi indivisibili e determinazione delle aliquote
Art. 7	Dichiarazione
Art. 8	Liquidazione e riscossione
Art. 9	Controlli, accertamenti, sanzioni ed interessi
Art. 10	Funzionario responsabile
Art. 11	Disposizioni finali e rinvio a norme

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, integra e specifica l'applicazione nel Comune di Polignano a Mare della disciplina relativa all'imposta unica comunale (IUC) istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa al tributo per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.

Art. 2 - Specificazione delle definizioni normative

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, si intende per:
 - a. possesso, la titolarità di un diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione (ivi compreso quello derivante da assegnazione dal giudice della separazione), superficie, enfiteusi sull'immobile;
 - b. detenzione, l'utilizzo dell'immobile a qualsiasi titolo, connesso o non connesso alla titolarità di un diritto di possesso.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU.
2. Il possesso o la detenzione sono conteggiati secondo la disciplina dell'IMU.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui ai precedenti articoli. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del **20%**, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo (**80%**). In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di

uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 - Specificazioni relative alla base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella stabilita per l'applicazione dell'IMU ivi compresa la riduzione al 50% del valore imponibile degli immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico e artistico e la non considerabilità quale area edificabile dei terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.

Art. 6 - Individuazione dei servizi indivisibili e determinazione delle aliquote

1. La TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali, fra i quali, a mero titolo esemplificativo: la gestione e manutenzione del patrimonio; la pubblica sicurezza e protezione civile; i servizi cimiteriali; i servizi di viabilità e manutenzione dell'illuminazione pubblica; i servizi di manutenzione del verde pubblico; i servizi socio-assistenziali; servizi sportivi e culturali.
2. Con deliberazione avente valore regolamentare il Consiglio comunale determina ciascun anno i servizi indivisibili ed i relativi costi di gestione alla cui copertura il tributo è diretto, fissandone in conformità con essi le aliquote, le detrazioni, le riduzioni e le esenzioni eventualmente previste.
3. Le aliquote e le detrazioni eventualmente previste, come determinate ai sensi del comma precedente, non coprono necessariamente in misura integrale i costi individuati e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. Eventuali entrate TASI superiori ai costi dei servizi indivisibili come individuati con la deliberazione di cui al comma 2, non determinano alcun diritto al rimborso.

Art. 7 - Dichiarazione

1. Gli obblighi dichiarativi del possessore non detentore si intendono assolti con l'adempimento degli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina IMU.
2. Gli obblighi dichiarativi del detentore non possessore si intendono assolti con l'adempimento degli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina TARI.
3. Gli obblighi dichiarativi del possessore-detentore si intendono assolti con l'adempimento di entrambi gli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina IMU e da quella TARI.

Art. 8 - Liquidazione e riscossione

1. È facoltà del Comune procedere alla liquidazione d'ufficio della TASI inviando ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora non si provveda in tal senso, il contribuente resta comunque tenuto al versamento del tributo in autoliquidazione.
2. La riscossione del tributo avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
3. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo

che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 9 - Controlli, accertamenti, sanzioni ed interessi

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune notifica al contribuente appositi avvisi di accertamento nei casi di omesse, incomplete o infedeli dichiarazioni o di omessi, parziali o ritardati versamenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 158 a 182 della Legge 296 del 2006.
4. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. Detta sanzione non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di incompleta o infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari o richieste di dati e notizie, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione di euro 300, in considerazione della necessità di tali informazioni per assicurare la corretta determinazione del tributo nonché il rispetto del principio di equità fiscale.
8. Sulle somme dovute a seguito di avviso di accertamento si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, sollevando il contribuente dal presentare dichiarazioni e consentendo al comune di porre in riscossione ordinaria le somme conseguenti.

Art. 10 - Funzionario responsabile

1. Il Funzionario Responsabile del tributo è individuato con Delibera di Giunta Comunale.

Art. 11 - Disposizioni finali e rinvio a norme

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare generale con esse in contrasto.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di

legge e regolamentari vigenti in materia.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Pareri art.49 e 147 bis del T.U.267/200

UFFICIO FINANZE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere

F A V O R E V O L E

IL RESPONSABILE

f.to Dott. Raffaele Nicola VITTO

UFFICIO FINANZE

4 IL DIRETTORE DI RAGIONERIA.
Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere

F A V O R E V O L E

IL RESPONSABILE

f.to Dott. Raffaele Nicola VITTO

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Caterina DI TURI

IL PRESIDENTE DEL C.C.

f.to Modesto PELLEGRINI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- È stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ come prescritto dall'art.124 del T.U., approvato con D.Leg 2 del 18.08.2000,
- È divenuta esecutiva il _____
 - essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3 del T.U./2000);
 - perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4 del T.U./2000);

Dalla Residenza Comunale, li 10/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Caterina DI TURI
